

Ordinanza n. 313/2020
Prot. n. 13465

LA DIRETTRICE GENERALE

- Viste le direttive nazionali e regionali emanate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 dal 21 febbraio 2020, ed in particolare la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca del 3 marzo 2020;
- Visto il DPCM del 4 marzo 2020 avente per oggetto "Misura per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19";
- Visto il DPCM dell'8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" con particolare riferimento all'articolo 2;
- Visto il DPCM del 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che estende dal 10 marzo al 3 aprile 2020 a tutto il territorio nazionale le misure indicate all'art. 1 del DPCM dell'8 marzo 2020;
- Visto il DPCM dell'11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", in particolare quanto previsto dall'Art. 1, punto 6) che così prevede: fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;
- Visti i DD.RR. n. 116 del 5 marzo 2020, n. 118 del 6 marzo 2020, n. 124 dell'11 marzo 2020 e n. 204 del 30 aprile 2020 recanti misure precauzionali per il contenimento del diffondersi del virus COVID-19";
- Visto l'art. 1 punto e) del DPCM 8 marzo 2020 che prevede "si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera r" (possibilità di applicazione della modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli dagli articoli 18 al 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81);
- Visto il "Protocollo sui criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro" emanato con D.R. n. 306.15 del 15 giugno 2015 con particolare riferimento all'art. 6, commi 1 e 2:
"Art. 6 Crediti orari e riposi compensativi
1. Il personale, quale che sia la tipologia oraria adottata, che per effetto di eventuali urgenze o prolungamenti orari è tenuto a prestare ore in eccedenza rispetto a quelle previste dalla propria tipologia oraria, accumula un credito orario che deve convertire in riposi compensativi, da usufruire in accordo con il Responsabile della struttura, laddove non siano retribuiti come lavoro straordinario.
2. Il monte ore di credito orario individuale accumulato da ciascun dipendente, deve essere utilizzato, previo accordo con il Responsabile della struttura, nel corso del trimestre successivo a titolo di riposo compensativo. ...omissis...";
- Considerata l'attuale situazione emergenziale sanitaria e la volontà dell'Ateneo di tutelare il proprio personale predisponendo misure organizzative utili a ridurre al numero minimo e strettamente indispensabile la presenza dei lavoratori nelle sedi, così da ridurre la mobilità degli stessi per contenere il rischio di contagio;
- Vista l'ordinanza della Direttrice Generale dell'11 marzo 2020 Prot. 7526 emanata in attuazione dei DPCM dell'8 e 9 marzo 2020 di cui sopra, con efficacia dall'11 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020;

- Vista la Direttiva n. 2/2020 del 12 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Pubblica Amministrazione, registrata alla Corte dei Conti il 12 marzo 2020, n. 446 e recante “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, e in particolare quanto previsto all'art. 2 “Svolgimento dell'attività amministrativa”;
- Vista la nota del Presidente della Crui (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) del 13 marzo 2020 nella quale si danno indicazioni per la definizione, da parte dei singoli Atenei, dei servizi minimi essenziali, da svolgersi in presenza laddove non differibili;
- Vista l'Ordinanza della Direttrice Generale del 17 marzo 2020 emanata in attuazione dei DPCM e della Direttiva di cui sopra, con la quale vengono individuati i servizi essenziali dell'Università per Stranieri di Siena e la creazione di una task force di Ateneo per la gestione h24 di quanto necessario a garanzia dell'erogazione delle attività funzionali dell'Ateneo e di quanto necessario alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Visto quanto previsto dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto “Cura Italia”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, e convertito, con modificazioni, in Legge 24.04.2020 n. 27, con particolare riferimento all'art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali);
- Viste le comunicazioni inviate in data 22 marzo 2020 tramite e-mail dalla Direttrice Generale a tutti i Responsabili di Area/Struttura dell'Università per Stranieri di Siena che così riportano: Gent.ma/mo, nell'attesa della pubblicazione del nuovo decreto governativo annunciato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella tarda serata di ieri, l'orientamento dell'Ateneo, concordato con il Rettore, è che, **DA DOMANI E FINO A NUOVE INDICAZIONI GOVERNATIVE, QUALUNQUE PRESENZA IN SEDE DOVRÀ ESSERE ESPLICITAMENTE AUTORIZZATA DALLA DIRETTRICE GENERALE, D'INTESA CON IL RESPONSABILE DI AREA/STRUTTURA;**
- Vista l'Ordinanza del 22 marzo 2020 emanata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Interno "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 22 marzo 2020, che dispone il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, con effetto dalla data del 22 marzo 2020 e fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- Visto il DPCM del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020, che dispone un'ulteriore riduzione delle attività produttive sull'intero territorio nazionale con effetto dalla data del 23 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, prorogando dal 25 marzo 2020 al 3 aprile 2020 anche i termini di efficacia stabiliti dal DPCM dell'11 marzo 2020 di cui sopra;
- Vista l'Ordinanza della Direttrice Generale n. 203 (Prot. n. 8120) del 23 marzo 2020 con la quale sono state disposte le modalità di accesso del personale tecnico-amministrativo nei luoghi di lavoro;
- Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35;
- Vista l'Ordinanza della Direttrice Generale n. 210 (Prot. n. 8594) del 30 marzo 2020 con la quale viene disposto l'orario di apertura delle sedi dell'Ateneo di Piazza C. Rosselli (dalle ore

8.00 alle ore 14.00) e di P.zza G. Amendola (dalle ore 8.00 alle ore 15.30) a decorrere dal 1 aprile 2020;

- Visto il DPCM del 1 aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del DL 25 marzo 2020, n. 19, recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” con il quale viene prorogata l'efficacia delle disposizioni di cui ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui sopra al 13 aprile 2020;
- Vista la Circolare esplicativa n. 2/2020 del 1 aprile 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Pubblica Amministrazione, registrata alla Corte dei Conti il 2 aprile 2020, n. 585 ed avente per oggetto: misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”
- Vista l'Ordinanza della Direttrice Generale n. 222 (Prot. n. 8929) del 3 aprile 2020 con la quale viene prorogata l'efficacia delle suddette Ordinanze fino al 13 aprile 2020;
- Visto il “Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da “Covid-19” sottoscritto dal Ministro per Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nelle pubbliche amministrazione in data 3 aprile 2020;
- Visto il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”;
- Visto il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;
- Visto il DPCM del 10 aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del DL 25 marzo 2020, n. 19, recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” con il quale viene prorogata l'efficacia delle disposizioni di cui ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui sopra al 3 maggio 2020;
- Vista l'Ordinanza della Direttrice Generale n. 230 (Prot. n. 9482) dell'11 aprile 2020 con la quale viene prorogata l'efficacia delle suddette Ordinanze fino al 3 maggio 2020;
- Visto il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato da INAIL ad aprile 2020;
- Incontrate le Organizzazioni Sindacali e le RSU in data 23 aprile 2020 in merito alla Fase 2 per emergenza COVID-19;
- Visto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”, sottoscritto il 24 aprile 2020;
- Visto il DPCM del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla G.U. n. 108 del 27 aprile 2020, con decorrenza dalla data del 4 maggio 2020 ed efficaci fino al 17 maggio 2020;
- Vista l'Ordinanza della Direttrice Generale n. 254 (Prot. n. 10671) del 30 aprile 2020 con la quale, fatto salvo quanto già disciplinato con Ordinanze precedenti, vengono fornite ulteriori disposizioni a tutela della salute del personale tecnico-amministrativo dell'Università per Stranieri di Siena e per il contenimento della diffusione del virus COVID-19, con validità dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020;
- Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 48 del 3 maggio 2020 avente ad oggetto “Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n. 38/2020 e nuove disposizioni”;
- Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 3 maggio 2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- Vista la Nota del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 798 del 4 maggio 2020 in merito al post "lockdown" e le nuove Fasi 2 e 3 per il sistema della formazione superiore e della ricerca;
- Vista la Direttiva n. 3/2020 del 4 aprile 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Pubblica Amministrazione, e avente ad oggetto "Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni", e in particolare quanto previsto all'art. 2 "Le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nella Fase 2";
- Visto il Decreto-Legge del 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla G.U. n. 125 del 16 maggio 2020, con decorrenza dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1 del decreto-legge stesso;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 con decorrenza dalla data del 18 maggio 2020 ed efficace fino al 14 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17 maggio 2020;
- Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 17 maggio 2020 avente per oggetto "Ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Avvio della Fase 2" con la quale è stata disposta, a partire dal 18 maggio, la riapertura di tutte le attività economiche, produttive e sociali nel rispetto dei settori e della tempistica indicata dal Governo nel DPCM del 17 maggio 2020 e delle misure previste nelle Linee guida di cui all'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020;
- Vista l'Ordinanza della Direttrice Generale n. 274 del 18 maggio 2020 con la quale, fatto salvo quanto già disciplinato con Ordinanze precedenti, vengono fornite ulteriori disposizioni a tutela della salute del personale tecnico-amministrativo dell'Università per Stranieri di Siena e per il contenimento della diffusione del virus COVID-19, con validità dal 18 maggio 2020 fino al 14 giugno 2020;
- Visto Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio") recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020;
- Tenuto conto che l'articolo 263 (Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile) del Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 al comma 1 prevede *"Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza. Ulteriori modalità organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione"*;
- Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 60 del 27 maggio 2020 recante "Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2";
- Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 62 dell'8 giugno 2020 recante "Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n.48/2020 e nuove disposizioni" emanata a seguito della considerazione di un quadro epidemiologico nel territorio della Toscana che presenta una evoluzione positiva;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.

33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 147 dell'11 giugno 2020, con validità dal 15 giugno 2020 fino al 14 luglio 2020 e in particolare quanto previsto dall'art. 3 "Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale", comma 5 "*Nel predisporre anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all'art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità;*

- Tenuto conto dell'Accordo "Ricerca ed Alta Formazione in Sicurezza in Toscana" tra la Regione Toscana e gli Atenei toscani, approvato con DGR n. 624 del 18 maggio 2020, in corso di stipula, con il quale vengono definiti i requisiti di sicurezza e le modalità di rafforzamento del sistema universitario toscano, in attuazione delle disposizioni nazionali e regionali relative alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19;
- Sentiti il Responsabile della Protezione dei Dati, il Medico Competente e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ateneo;
- D'intesa con il Magnifico Rettore;

DISPONE

fatto salvo quanto già disciplinato con le Ordinanze della Direttrice Generale di cui in premessa, a tutela della salute del personale tecnico-amministrativo dell'Università per Stranieri di Siena e per il contenimento della diffusione del virus COVID-19, le attività dei servizi amministrativi e tecnici verranno svolte nel rispetto delle esigenze del servizio universitario e delle situazioni individuali del personale dipendente, ove formalmente certificate o riconosciute, secondo le indicazioni ministeriali e governative relative ai comportamenti atti a ridurre i rischi di contagio e in equilibrio fra la modalità di "lavoro agile" e la modalità in presenza e nella prospettiva di un progressivo incremento delle attività lavorative in presenza così come previsto al comma 1 dell'art. 263 (Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile) del Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 al comma 1 richiamato in premessa.

Fermo restando il diffuso ricorso al cosiddetto "lavoro agile" in particolare per i casi suggeriti da certificate situazioni individuali di fragilità o da esigenze dell'Ateneo, si ritiene in questa fase necessario incoraggiare una maggiore presenza in sede, tanto per favorire la regolare ripresa della vita universitaria quanto per riattivare gli scambi comunitari che ne costituiscono un aspetto fondante.

La presenza in sede del personale sarà autorizzata dalla Direttrice Generale, d'intesa con il Responsabile di Area/Struttura, sulla base di una programmazione periodica che preveda la rotazione e la presenza di un numero di persone nei singoli uffici che consenta il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

Le sedi di Piazza Amendola e Piazza C. Rosselli seguono l'orario di apertura 8.00 – 16.30, salvo indicazioni diverse. Per il personale tecnico - amministrativo la fascia temporale di ingresso sarà dalle ore 8.00 alle ore 9.00, salvo eccezioni debitamente motivate.

Per accedere alle sedi dell'Università è obbligatorio l'uso della mascherina, in particolare negli spazi chiusi in presenza di più persone e in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro per la prevenzione del contagio.

È necessario detergersi accuratamente le mani e, ove compatibile o richiesto dall'attività, dovranno essere utilizzati guanti monouso. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell'attività lavorativa.

È raccomandato vivamente di utilizzare in modo corretto i dispositivi di protezione individuale.

In presenza di febbre o di sintomi respiratori (tosse in particolare) o di altri sintomi respiratori o gastrointestinali, è vietato recarsi presso le sedi dell'Università con obbligo di rimanere al proprio domicilio e di contattare il medico curante e seguire le sue indicazioni.

Coloro che sono autorizzati ad accedere presso le sedi dell'Ateneo saranno sottoposti all'ingresso al rilevamento della temperatura corporea a garanzia personale, collettiva e dell'utenza in genere. Se la temperatura corporea risulterà superiore a 37,5° non sarà consentito l'accesso nelle sedi; se sarà compresa fra 37° e 37,5° l'accesso sarà vivamente sconsigliato.

Considerato che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali, la stessa avverrà nel rispetto della disciplina della privacy vigente. Pertanto, non sarà registrato il dato se la temperatura rilevata sarà sotto la soglia di cui sopra. Con il consenso dell'interessato, sarà identificato l'interessato e registrato il superamento della soglia di temperatura solo quando sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso nelle sedi dell'Ateneo.

Si segnala l'importanza di consultare anche il [“Vademecum operativo per la gestione delle attività in presenza” nella cosiddetta “Fase 2”](#) valido per l'Università per Stranieri di Siena, decorrente dal 4 maggio 2020 ed aggiornato al 15 giugno 2020, reperibile sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Per informativa ulteriore, si riportano infine le Misure igienico-sanitarie di cui all'Allegato 16 del DPCM dell'11 giugno 2020 di cui in premessa, di seguito elencate ed adattate all'Ateneo, a cui tutti sono tenuti ad attenersi:

1. Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni idroalcoliche a disposizione all'interno dell'Ateneo;
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. Evitare abbracci e strette di mano;
4. Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. È fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

Le presenti disposizioni hanno validità dal 15 giugno 2020 fino al 14 luglio 2020, fatti salvi ulteriori aggiornamenti governativi sulla base dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologia da COVID-19.

Siena, 15 giugno 2020

LA DIRETTRICE GENERALE
(F.to Dott.ssa Silvia Tonveronachi)*